

Organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia.
(Circolare n.2596 del 13 febbraio 1993 e successive modifiche)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, ha approvato la seguente circolare concernente l'argomento indicato in oggetto.

1. Presupposti normativi

L'art. 5 L. 20 gennaio 1992 n. 8 ("Coordinamento delle indagini nei procedimenti di criminalità organizzata"), nel convertire in legge il decreto legge 20 novembre 1991 n. 367, ha inserito, dopo l'art. 70 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, l'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario.

Tale norma (Direzione distrettuale antimafia) testualmente precisa:

"Art. 70-bis (Direzione distrettuale antimafia).

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avvenga sentito il procuratore nazionale antimafia.

Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia".

2. Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia.

a) La direzione distrettuale antimafia è costituita nell'ambito della procura della Repubblica presso il tribunale delle città capoluogo del distretto;

b) Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato in un quarto dei sostituti in organico presso la procura indicata *sub a)*, salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al numero dinanzi indicato;

c) I magistrati addetti alla D.D.A. non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione Distrettuale salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di procura;

d) Della direzione distrettuale antimafia possono fare parte soltanto i sostituti addetti alla procura indicata *sub a)* che abbiano la qualifica almeno di magistrato di tribunale;

e) Il procuratore della Repubblica prima di procedere alle designazioni invita i sostituti addetti all'ufficio a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico;

f) Nell'effettuare le designazioni si tiene conto delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" dei magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità; nonché degli altri magistrati dell'ufficio;

f1) per "esperienze professionali" si intendono tutte quelle risultanti dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti gli uffici redatti in occasione delle progressioni in carriera, da conoscenze dirette del procuratore della Repubblica, da precedenti accertamenti del Consiglio Superiore, dalle schede di autorelazione dalle quali si desuma la capacità professionale, la laboriosità, l'impegno e la tempestività nell'espletamento del lavoro, la libertà da condizionamenti o da vincoli che possano limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria, la capacità di direzione della polizia giudiziaria; particolare valore ha il positivo precedente esercizio delle funzioni penali;

f2) con l'espressione "specifiche attitudini" si intende la particolare idoneità ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia desunta:

1) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice istruttore per un congruo periodo di tempo, di procedimenti penali relativi a reati concernenti la criminalità organizzata;

2) dalla proficua partecipazione ai corsi "Giovanni Falcone" su "Le tecniche di indagine" gestiti dal

C.S.M.; tale elemento sarà tenuto in considerazione a decorrere dal 1° gennaio 1994;

3) dalle pubblicazioni e da lavori scientificamente apprezzabili in materia di criminalità organizzata con particolare riferimento a tecniche investigative e strumenti di indagine;

4) dalla capacità ad operare in gruppi di lavoro;

5) da pregresse attività professionali extragiudiziarie;

6) dalla gestione informatizzata di dati processuali;

7) dalle esperienze di rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere;

8) da ogni altro dato dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta;

g) Il procuratore della Repubblica deve offrire adeguata motivazione dei parametri indicati *sub f)* in ordine alle scelte effettuate;

h) Nel caso le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari il procuratore procederà di ufficio e, tenuto conto dei parametri indicati *sub f)*, sceglierà tra gli altri magistrati addetti all'ufficio;

i) L'incarico conferito non è rinunciabile, salve situazioni straordinarie.

3. Procedimento

a) Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia; comunica, poi, il decreto ai magistrati addetti all'ufficio di procura e trasmette al C.S.M. il decreto di designazione con gli atti eventualmente allegati ed il parere acquisito senza ritardo;

b) I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli esclusi, in caso di designazione di ufficio, possono proporre le loro osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione *sub 3a)*, che qualora non le accolga le trasmette al C.S.M.;

c) Il C.S.M. controlla la regolarità del provvedimento anche con riferimento ai criteri indicati tenuto conto delle osservazioni, eventualmente, lo approva;

d) Il decreto di designazione è immediatamente efficace, salva la non approvazione del C.S.M.;

e) In caso di mancata approvazione il C.S.M. restituisce il decreto di designazione con i verbali della commissione competente e del *plenum* al procuratore della Repubblica invitandolo a compiere una nuova valutazione.

4. Delega

a) Il procuratore distrettuale è preposto all'attività della direzione distrettuale antimafia;

b) Il procuratore può delegare l'attività *sub 4a)* ad un procuratore aggiunto o, per motivate e particolari esigenze, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto all'oggetto;

c) Quando ci siano in organico più procuratori aggiunti il procuratore per scegliere il delegato procede secondo i criteri indicati al punto 2 lettere f) e g);

d) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del punto 3 della circolare.

5. Durata della designazione

a) La designazione del magistrato addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia è effettuata per due anni e può essere rinnovata per altri due bienni;

b) Dopo tre designazioni biennali il magistrato, salve imprescindibili e motivate esigenze connesse alla complessità dei procedimenti trattati o altri motivi di particolare rilevanza, è destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene. In nessun caso è consentito destinare contemporaneamente ad altri settori più di un terzo dei magistrati addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia. Ferma la possibilità di designazione prevista dall'art. 51, comma 3-ter c.p.p., qualora per più di un terzo dei componenti della Direzione Distrettuale Antimafia scadano tre bienni di designazione, il Procuratore Distrettuale Antimafia o il suo delegato provvederà, con atto motivato, ad individuare i magistrati, per i quali sia necessario procedere ad ulteriore designazione biennale, non ulteriormente rinnovabile.

c) Nel corso del biennio il magistrato è legittimato, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 194 Ord. Giud., a chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario;

d) Nel corso del biennio il magistrato non può chiedere di essere assegnato ad altro settore nell'ambito dell'ufficio di Procura;

e) Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di delega di cui punto 4.

6. Assegnazione degli affari

I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* del c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della direzione distrettuale, salvo casi eccezionali che vanno motivati; il relativo ordine di servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione ed al C.S.M..

7. Variazioni

Per le variazioni nella composizione della direzione distrettuale antimafia si applicano le disposizioni indicate nei capi precedenti della circolare.

Relazione illustrativa della circolare sull'articolo 70bis dell'ordinamento giudiziario

1) *Considerazioni generali*

Come è noto il decreto legge 20 novembre 1991 n. 367 è stato convertito nella legge 20 gennaio 1992 n. 8 ("Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata") senza sostanziali modificazioni. L'articolo 5 di tale legge, a proposito della "Direzione distrettuale antimafia" istituita col citato decreto legge 367/91, ha inserito, dopo l'articolo 70 del Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, l'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, che regola essenzialmente la designazione dei componenti del nuovo organismo del pubblico ministero.

L'articolo 70-*bis* citato oltre ad indicare i criteri di massima per la scelta dei componenti dell'organismo individua una specifica competenza del Consiglio Superiore della Magistratura in materia.

Una serie di inconvenienti sorti nella prima fase di applicazione della legge citata e rappresentati al C.S.M. da vari procuratori della repubblica, consiglia l'adozione di una circolare che cerchi di rendere omogenea sul territorio nazionale l'applicazione dell'articolo 70-*bis*, in modo che siano adottati moduli organizzativi per quanto possibile omogenei e rispettosi della dignità, della professionalità e dell'indipendenza dei magistrati che compongono l'ufficio.

È certamente vero *Ð* come è stato sottolineato anche nella risoluzione approvata dalla Commissione Riforma del C.S.M. il 27 febbraio 1992 *Ð* quanto sottolinea il Ministro della giustizia nella sua missiva del 27 novembre 1991, e cioè che l'articolo 5 del decreto legge 367/91 già enuncia i criteri che i procuratori della Repubblica dovranno seguire per comporre le direzioni distrettuali antimafia, ma è altrettanto vero che tali criteri sono ampiamente generali e quindi appare necessario integrarli con delle specificazioni ulteriori.

Non vi possono essere dubbi che al Consiglio Superiore della Magistratura spetti, in via generale, un potere di normazione secondaria come d'altra parte autorevoli studiosi anche recentemente hanno riconosciuto.

L'articolo 70-*bis* ord. giud. dispone che i provvedimenti di designazione dei magistrati alla direzione distrettuale antimafia vanno comunicati senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura.

È del tutto ovvio che tale comunicazione non può essere prevista per assicurare un puro e semplice passaggio cartaceo da un ufficio ad un altro; tale previsione in realtà riconosce al Consiglio Superiore della Magistratura il potere-dovere di controllo della legittimità dei provvedimenti di designazione e della corrispondenza di tali provvedimenti ai criteri generali indicati dall'articolo 70-*bis* e, quindi, il potere di approvazione dei medesimi provvedimenti di designazione.

In buona sostanza ci si trova di fronte a provvedimenti analoghi a quelli di applicazione adottati dai Primi Presidenti delle Corti di Appello o dai Procuratori Generali; infatti certamente tali provvedimenti hanno immediata efficacia una volta che sono adottati, fatta salva ovviamente la possibilità di non approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

È del tutto ovvio, allora, che al Consiglio Superiore della Magistratura deve essere certamente riconosciuta la possibilità di dettare delle regole generali che possano orientare l'esercizio del potere discrezionale del Consiglio stesso nell'esame dei provvedimenti di designazione dei Procuratori distrettuali.

Non conviene ulteriormente insistere su questo problema poiché già la citata risoluzione della Commissione Riforma ha riconosciuto la piena legittimità e quindi la possibilità che venga proposta ed approvata una circolare al fine di garantire una puntuale, razionale ed omogenea applicazione dell'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario.

2) *Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia*

È necessario ora spiegare in maniera puntuale le disposizioni contenute nella circolare allegata.

a) Non vi è alcun dubbio che le direzioni distrettuali antimafia debbano essere costituite soltanto

“nell’ambito della procura della Repubblica presso il tribunale della città capoluogo del distretto”. Tali espressioni sono, infatti, usate in maniera precisa e specifica da parte del legislatore. La conseguenza ovvia ed immediata di tale impostazione è che sostituti addetti a procure della Repubblica non della città-capoluogo non possano far parte della direzione distrettuale antimafia. Questa soluzione appare giustificata anche dal fatto che la designazione di un magistrato assegnato ad una procura del distretto non della città-capoluogo determinerebbe un vero e proprio trasferimento ad altra sede, che in tal caso verrebbe adottato dal procuratore distrettuale e non dal Consiglio Superiore della Magistratura in violazione delle norme di ordinamento giudiziario e dell’articolo 105 della Costituzione.

Certamente è vero che in tal modo vengono immotivatamente sacrificate significative esperienze e professionalità esistenti in numerose procure della repubblica di città non capoluogo di distretto ma di certo l’esplicito dettato normativo non può essere eluso .

b) Problema molto delicato è quello del numero dei sostituti che debbono essere chiamati a fare parte delle direzioni distrettuali antimafia.

Sul punto la legge nulla dice anche se una indicazione generale può essere tratta dalla entità dell’aumento di organico che è stato disposto in occasione della istituzione delle procure distrettuali. Tale aumento è, infatti, certamente significativo dell’aggravio di lavoro che, secondo le previsioni, dovrebbe pervenire a tali uffici giudiziari.

Secondo le prime esperienze derivanti dall’esame delle proposte dei procuratori distrettuali già pervenute al Consiglio e possibile stabilire che tendenzialmente le direzioni antimafia possono avere un organico pari al 25% di quello delle procure distrettuali. Naturalmente sarà possibile una deroga in aumento o in diminuzione a seconda dell’andamento del fenomeno della criminalità organizzata nel distretto. Tale deroga, ovviamente, dovrà essere debitamente motivata.

c) Della direzione distrettuale antimafia non possono far parte gli uditori giudiziari perché ciò è esplicitamente vietato dall’articolo 70-*bis* ord. giud. Per far parte di tali uffici è necessaria almeno la qualifica di magistrato di tribunale.

d) Appare opportuno che prima di procedere alla designazione il procuratore della repubblica inviti tutti i sostituti addetti all’ufficio a manifestare la loro disponibilità ad essere chiamati a far parte della direzione distrettuale. È del tutto ovvio, infatti, che la presenza di magistrati fortemente motivati ad occuparsi di procedimenti sicuramente gravosi e complessi dà la migliore garanzia di efficienza della struttura nel suo complesso.

D’altra parte appare opportuno seguire criteri generali D che peraltro ispirano la circolare sulle tabelle di composizione degli uffici e quella sui tramutamenti D i quali dispongono che nel caso un magistrato venga “spostato” da una sezione ad un’altra o da un’ufficio ad un’altro venga richiesta la sua disponibilità al mutamento di funzioni. La direzione distrettuale antimafia, invero, ha una forte analogia con le sezioni specializzate già esistenti da tempo presso vari uffici giudiziari.

Le anzidette ragioni fanno ritenere congruo ed opportuno il sistema della richiesta preventiva di disponibilità.

e) Il procuratore della repubblica distrettuale per la designazione deve tenere conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali dei magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità.

Certamente i due criteri non sono subordinati l’uno all’altro ma la congiunzione “e” rende manifesto che bisogna tener conto sia delle “attitudini specifiche” sia delle “esperienze professionali” pregresse.

Con l’espressione “esperienze professionali” non v’è dubbio che si intende far riferimento a tutte quelle che siano state valutate positivamente dagli organi a ciò deputati, e cioè dai dirigenti gli uffici giudiziari, che debbono redigere rapporti in occasione della progressione in carriera, dai consigli giudiziari nei pareri espressi, dal Consiglio superiore, e quelle che risultino da conoscenze dirette del procuratore della Repubblica e da schede di autorelazione e dalle quali sia possibile desumere la capacità professionale, la laboriosità, l’impegno, la tempestività nell’espletamento del lavoro, la capacità di dirigere la polizia giudiziaria e la libertà da condizionamenti e vincoli che possano limitare l’imparzialità della attività giudiziaria. È quasi superfluo sottolineare la grande importanza di quest’ultimo requisito, tenuto conto della delicatezza nel ruolo che si è chiamati a svolgere. Non v’è dubbio che debbono avere particolare rilievo le esperienze professionali penali e segnatamente quelle di pubblico ministero e giudice istruttore nonché quelle di giudice per le indagini preliminari, di pretore penale ante 1989 e di sostituto procuratore distrettuale.

Le attitudini specifiche che, secondo quanto chiarito dalla circolare del C.S.M. n. 10271 del 22 luglio 1988 in materia di tramutamenti, “concernono il grado di idoneità specifica dell’aspirante” ad esercitare le funzioni di sostituto distrettuale antimafia, vanno in primo luogo desunte dalla precedente positiva trattazione quale pubblico ministero o giudice istruttore di procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

Particolare rilievo nella individuazione delle attitudini specifiche deve essere riconosciuta alla proficua partecipazione ai corsi “Giovanni Falcone”, su “Le tecniche di indagine” gestiti dal Consiglio Superiore della Magistratura. Tale elemento sarà tenuto in considerazione dal 1° gennaio 1994, al fine di consentire ai magistrati che lo desiderano di partecipare ai corsi. In ogni caso è evidente l’interesse dell’amministrazione ad avvalersi del lavoro di chi abbia curato in modo particolare l’aggiornamento professionale.

Le attitudini specifiche vanno desunte anche dalla pubblicazione di libri, saggi o articoli scientificamente apprezzabili in materia di criminalità organizzata.

Particolare importanza riveste la circostanza che magistrati abbiano lavorato in gruppo con altri colleghi; infatti il comma 2 dell'art. 70-*bis* costruisce un ufficio caratterizzato da una rilevante collegialità (è obbligatorio lo scambio di informazioni) e d'altra parte l'esperienza ha dimostrato la grande efficacia del lavoro di gruppo di magistrati altamente specializzati.

Non possono non essere tenute in conto anche pregresse attività professionali extragiudiziarie dalle quali possa emergere una particolare attitudine alla attività di investigazione; si pensi ad esempio a magistrati che abbiano svolto funzioni di commissario di polizia.

Infine lo studio di alcune complesse indagini in materia di mafia ha dimostrato quanto sia rilevante ed efficace la capacità della gestione informatizzata dei dati processuali e quanto possa contare la esperienza acquisita nei rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere.

I processi di criminalità organizzata e segnatamente quelli associativi investono sempre numerosi indagati ed impongono, in fenomeni che da tempo hanno superato la dimensione regionale e nazionale, una correlazione tra dati complessi quali risultati di indagini bancarie, esame di bilanci di società, plurime dichiarazioni di c.d. pentiti, resa più agevole da una gestione informatizzata.

Per concludere sul punto è evidente che la classificazione di cui al punto 2 non può escludere che da altri dati si possa desumere una attitudine specifica ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore distrettuale.

Naturalmente il procuratore della Repubblica deve motivare in maniera analitica in ordine ai parametri delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" chiarendo in maniera puntuale le ragioni delle scelte effettuate. È certamente possibile non prendere in considerazione le disponibilità di aspiranti non in possesso di requisiti di idoneità specifica richiesta per ricoprire l'incarico di sostituto della direzione distrettuale antimafia anche quando le disponibilità siano in numero inferiore ai posti da ricoprire.

Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori al numero di posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il procuratore distrettuale deve procedere a designazioni di ufficio, ovviamente tenendo conto sempre dei parametri delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" pregresse scegliendo tra gli altri magistrati addetti all'ufficio.

3) D Del procedimento

Particolare cura deve essere dedicata al procedimento di designazione e alla possibilità di presentare osservazioni.

a) Secondo alcuni componenti della Commissione il procuratore della Repubblica dopo avere predisposto il decreto di designazione deve acquisire il parere del consiglio giudiziario; sembrava, infatti, opportuno inserire nell'iter di designazione tale organo che ha una conoscenza approfondita della professionalità dei magistrati del distretto, avendo competenza ad esprimere pareri per la progressione in carriera.

La maggioranza ha però ritenuto che la procedura venisse in tal modo resa troppo complessa e farraginoso e, quindi, non efficiente.

Deve invece, per prescrizione di legge, essere acquisito il parere del procuratore nazionale antimafia. Naturalmente trattasi di un parere obbligatorio ma non vincolante.

Infine il procuratore della Repubblica comunicherà il decreto di designazione ai magistrati addetti all'ufficio e, quindi, trasmetterà, senza alcun ritardo, il decreto stesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

b) I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, i magistrati ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti, e quelli esclusi in caso di designazione di ufficio possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica; se questi non le accoglie le trasmetterà al C.S.M..

Appare preferibile questa soluzione piuttosto che quella di un reclamo proposto direttamente al Consiglio Superiore, perché conforme a criteri di buona amministrazione; è sempre preferibile che i vari problemi possano trovare un momento di composizione all'interno dell'ufficio prima che ne sia investito l'organo di autogoverno.

È apparso necessario fissare un termine per presentare osservazioni al fine di garantire il regolare funzionamento dell'amministrazione della giurisdizione. Si è ritenuto termine sufficiente quello di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di designazione ai magistrati interessati, analogamente a quanto è stabilito per la ipotesi di reclamo ai consigli giudiziari avverso provvedimenti tabellari.

c) Il decreto di designazione *D* come si è già detto *D* sembra assimilabile ai provvedimenti di applicazione disposti dai primi presidenti delle Corti di Appello e dai Procuratori generali o ai provvedimenti urgenti di variazione tabellare e di conseguenza trattasi di provvedimenti che sono immediatamente efficaci, fatta naturalmente salva la non approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, al quale, come detto, il provvedimento deve essere comunicato.

Al Consiglio Superiore della Magistratura deve certamente essere riconosciuto il potere di approvazione dei decreti e decisione sulle osservazioni presentate e non accolte dal procuratore, perché in caso contrario non vi sarebbe alcuna autorità amministrativa abilitata a risolvere tali conflitti, se non l'Autorità giudiziaria

amministrativa. Ciò, invero, sarebbe non ragionevole e sicuramente non rispondente ai criteri di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. E, quindi, deve essere riconosciuto al C.S.M. tale potere, sia perché trattasi dell'organo titolare dell'amministrazione della giurisdizione perché è a tale organo che la legge impone di trasmettere i decreti di designazione.

Per concludere sul punto il Consiglio deciderà sulle osservazioni e opererà un controllo in ordine alla legittimità dei provvedimenti di designazione anche con riferimento ai criteri delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" indicati dalla legge.

In caso di mancata approvazione per vizi di legittimità o eccesso di potere o per qualsivoglia altra ragione il Consiglio Superiore della Magistratura, al quale non pare possa essere riconosciuto un potere di sostituzione, restituisce il decreto di designazione, con i verbali della commissione e del *Plenum*, al procuratore della repubblica e lo invita a compiere una nuova valutazione e, quindi, una nuova designazione.

4) *D Delega*

Secondo l'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario il procuratore distrettuale è preposto all'attività della direzione antimafia e quindi esercita i poteri previsti dagli articoli 70 e 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario; il procuratore ha la possibilità di delegare tale attività ad altro magistrato dell'ufficio. È ovvio che di tale facoltà il procuratore si avvarrà specialmente quando si tratti di uffici giudiziari di notevole dimensione.

Sembra preferibile ritenere che la delega debba essere conferita ad un procuratore aggiunto.

Ciò perché i procuratori aggiunti vengono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura con il compito di coadiuvare il procuratore della Repubblica nella attività di direzione dell'ufficio di procura; quindi vi è già una valutazione di idoneità a compiti di direzione operata dal C.S.M.

Tuttavia si può verificare il caso che particolari esigenze, che vanno congruamente motivate, impongano una scelta diversa e, quindi, tale possibilità va senz'altro riconosciuta.

Quando vi siano in organico più procuratori aggiunti, ovviamente, dovrà essere operata una scelta per conferire la delega ad uno di essi; in tal caso non può che procedersi secondo i criteri, indicati nella circolare, che regolano la designazione dei magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia trattandosi di fattispecie indubbiamente analoga.

Non sembra che la delega possa essere parziale o meglio limitata quanto all'oggetto, poiché non appare razionale che ben due o, come in alcuni casi si è verificato, tre persone si occupino della direzione di una struttura alla quale sovente sono addetti non più di cinque o sei magistrati. La verità è che la legge dà la possibilità al procuratore distrettuale di curare in prima persona che i magistrati addetti alla direzione ottemperino all'obbligo di assicurare

la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria ovvero di delegare tale attività ad altro soggetto. Nel caso in cui si opti per questa seconda soluzione la delega dovrà riguardare tutto il complesso di attività indicate nell'articolo 70-*bis* e non una sola parte. Questa sembra la soluzione maggiormente improntata a criteri di nuova amministrazione, perché è quella che meglio garantisce una necessaria unitarietà di indirizzo in una attività di certo assai delicata.

5) *D Durata dell'incarico*

Problema di particolare rilievo è quello, della durata dell'incarico nella direzione distrettuale antimafia. La legge prevede che la durata della designazione non possa essere inferiore ai due anni. Così si vuole garantire una continuità nell'attività specifica e particolare che i sostituti designati sono chiamati a svolgere e un indirizzo uniforme ai nuovi uffici. La legge non dice se il magistrato designato possa o meno essere riconfermato alla scadenza del biennio, ma in assenza di controindicazioni le riconferme o meglio le nuove designazioni sono certamente possibili. D'altra parte la stessa legge prevede esplicitamente per il procuratore nazionale antimafia la possibilità di una riconferma nell'incarico. Un tale indirizzo appare sicuramente condivisibile perché è certo che i magistrati che abbiano acquisito determinate competenze e specifiche attitudini devono poterle mettere a disposizione del buon andamento dell'ufficio e dell'efficacia delle indagini.

Appare però opportuno porre anche un limite massimo di permanenza in strutture assai particolari come quella della direzione distrettuale antimafia per ragioni facilmente comprensibili: appare, infatti, necessario evitare sia la creazione di veri e propri centri di potere, che potrebbero nuocere al buon andamento complessivo della amministrazione della giustizia, sia una eccessiva pericolosa personalizzazione di funzioni così delicate. Inoltre appare opportuno prevedere dei criteri che garantiscano nell'ambito dell'ufficio una rotazione dei magistrati in modo che tutti gli addetti all'ufficio di procura con il tempo possano svolgere, ovviamente se in possesso di attitudini specifiche, queste delicate funzioni. Di conseguenza può essere previsto che dopo tre designazioni biennali il magistrato dovrà essere destinato ad altro incarico presso l'ufficio di procura al quale appartiene.

Naturalmente se è vero che è necessario garantire un periodo di permanenza massimo in modo da evitare gli inconvenienti ai quali si faceva riferimento è anche necessario evitare che tutti i magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia contemporaneamente si trasferiscano ad altri incarichi. Ciò perché in tal modo si violerebbe l'art. 97 della Cost. e andrebbe disperso un patrimonio di conoscenze e di attività che nuocerebbe sicuramente al buon andamento della giustizia in questo specifico settore.

Per evitare tali inconvenienti è possibile prevedere che non può essere destinato contemporaneamente ad altro incarico più di 1/3 dei magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia.

Bisogna poi riconoscere che il magistrato nel corso del biennio di designazione è pienamente legittimato a proporre domanda per trasferimento ad altri uffici giudiziari, purché ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario. Una normativa di tipo diverso finirebbe col creare dei criteri di legittimazione ulteriori e diversi rispetto all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario con dei problemi di legittimità abbastanza evidenti.

Deve, invece, essere previsto il divieto per il magistrato designato per un biennio alla direzione distrettuale antimafia di richiedere e ottenere l'assegnazione ad altro incarico nell'ufficio di procura; se infatti una tal possibilità venisse riconosciuta si finirebbe con il violare il preciso disposto dell'articolo 70-*bis*, che vuole che la designazione non sia inferiore ai due anni.

6) *Δ* Assegnazione degli affari

Un ultimo problema assai delicato è quello riguardante i criteri di assegnazione degli affari indicati dall'articolo 51 comma 3 *bis* del codice di procedura penale. Non v'è dubbio che tali affari dovranno essere assegnati a magistrati della direzione distrettuale, poiché la creazione di questi *pool*s particolarmente specializzati è proprio funzionale alla trattazione di tale tipo di procedimenti. Non si può escludere, però, che vi siano casi eccezionali, che dovranno essere debitamente motivati, in cui determinati affari vengano assegnati a magistrati non facenti parte della direzione distrettuale antimafia; del resto una tale possibilità è prevista esplicitamente dall'articolo 70-*bis*.

Molto discusso è stato il tema della indicazione dei criteri di assegnazione degli affari ai singoli magistrati della direzione distrettuale antimafia.

Secondo alcuni consiglieri sarebbe opportuno prevedere criteri di assegnazione automatici, così come hanno fatto alcuni procuratori distrettuali nel decreto di designazione. Infatti tutti i magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia sono, per definizione, magistrati altamente specializzati, perché in possesso di specifiche attitudini e di esperienze professionali nel settore della criminalità organizzata che, quindi forniscono ampie garanzie di capacità professionale e di impegno in questo settore. Di conseguenza trattasi di un caso in cui è possibile ritenere che tutti i magistrati addetti all'ufficio abbiano un grado di capacità congruo all'esercizio delle funzioni specifiche per le quali sono stati designati; quindi in un caso del genere è opportuno, ed è anzi necessario, a simiglianza di quanto accade per altri uffici altamente specializzati come le preture del lavoro, individuare dei criteri predeterminati ed automatici per l'assegnazione degli affari ai singoli magistrati.

Altri consiglieri hanno, invece, sostenuto che la legge istitutiva delle procure distrettuali non modifica sostanzialmente l'assetto di tali uffici e, quindi, non può che essere riproposta sul punto la soluzione adottata dalla circolare n. 12046 del 19 luglio 1991 lettera N) in materia di tabelle di composizione degli uffici giudiziari.

Per alcuni procedimenti penali e in alcune zone del paese può essere opportuno che un determinato affare venga trattato da più di un magistrato addetto alla procura distrettuale, e ciò sia per la particolare complessità del procedimento sia per garantire una speditezza nello svolgimento delle indagini che un solo magistrato non sarebbe in grado di garantire. Deve essere quindi prevista la possibilità di affiancare al magistrato designato secondo criteri predeterminati un altro (o altri) magistrato della procura distrettuale per la trattazione di specifici affari. Non v'è dubbio che in tal caso il provvedimento di designazione dovrà essere adeguatamente motivato.

7) *Δ* Variazioni

Infine per quanto riguarda le variazioni nella composizione della procura distrettuale che avvengano per motivi di tramutamento o per altre ragioni debbono essere rispettate le disposizioni della circolare.